

## **Prestazione professionale**

1) Opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico.

## **Professionista competente**

Architetto (ingegnere per la sola “parte tecnica”)

## **Riferimento legislativo**

- r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52, co. II
- dir. 85/384/CEE
- l. Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56

## **Giurisprudenza**

### COMPATIBILITÀ CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239, secondo cui 1) le parti di intervento di edilizia civile riservate alla competenza degli architetti sono quelle che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico; 2) la ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere, come delineata nell'art. 52, r.d. n. 2537 del 1925, non è venuta meno per effetto della normativa successiva; 3) con la nozione di “parte tecnica” si intendono «le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria»; 4) è conforme al diritto comunitario (dir. 85/384/CEE) la disciplina italiana ove riserva ai soli architetti i lavori riguardanti immobili d'interesse storico-artistico sottoposti a vincolo (in senso contrario su quest'ultimo punto, T.A.R. Veneto, sez. II, 15 novembre 2007, n. 3630; cfr. ancora Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2776, secondo cui, «quando si tratti di immobili soggetti a vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939, il restauro ed il ripristino sono di spettanza della professione di architetto», con legittima esclusione della competenza del geometra e senza che ciò determini un conflitto con il diritto comunitario, come affermato anche da Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ord. 5 aprile 2004).

### NOZIONE DI «RILEVANTE CARATTERE ARTISTICO»

Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2303, secondo cui 1) l'art. 52, r.d. 2537 del 1925, cit., «si riferisce, chiaramente, agli immobili non soggetti a vincolo»; 2) «l'assenza di un vincolo formale impone una valutazione caso per caso non sul semplice carattere artistico, bensì sul “rilevante” carattere artistico; tale valutazione deve essere compiuta di volta in volta dall'autorità che approva il progetto dell'opera con riferimento alle opere da effettuare; si tratta di valutazione di merito, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento»; 3) il “rilevante carattere artistico” delle opere di edilizia civile riservate alla competenza della professione di architetto ai sensi dell'art. 52, r.d. n. 2537 del 1925, cit. va riferito non solo agli edifici cui accede l'intervento, ma anche all'intervento in sé, sicché va valutato di volta in volta dall'autorità competente ad approvare il progetto, con riferimento alle opere da effettuare; tale interpretazione, oltre che conforme al dato letterale della norma, è conforme alla logica della stessa, che intende differenziare gli immobili soggetti a vincolo storico-artistico da quelli non formalmente vincolati»; 4) l'espressione “opere di edilizia civile” «va riferita sia alle nuove opere, sia agli interventi (ristrutturazione, manutenzione) su opere già esistenti».

V. anche T.A.R. Piemonte, 21 aprile 2004, n. 650: «il Comune può imporre vincoli all'edificazione con il piano regolatore, tenendo conto anche del rilievo storico od artistico di una parte del territorio interessato alla pianificazione»; «la tutela in tale senso non è infatti rimessa all'esclusiva cura dell'amministrazione centrale, che resta pur sempre la titolare della potestà in via primaria»; il Comune dispone infatti di «una rilevante potestà in materia, con la previsione della possibilità per l'ente locale di dettare una disciplina territoriale, capace di offrire tutela ai beni storici, ambientali e paesistici, con la loro inclusione in zone vincolate ai sensi dello strumento di pianificazione».

Infatti, fermo restando che sono fatti salvi i beni sottoposti a vincolo secondo la previgente disciplina, i Piani Regolatori Generali, previsti dalla l. Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, svolgono non solo un ruolo di ricognizione dei beni sottoposti a vincolo, ma anche di individuazione di quei beni «culturali ambientali da salvaguardare, anche se non sono individuati e vincolati in base a leggi vigenti» (art. 24, l. Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56), fornendo in tal modo un indice rilevante per la nozione di «opera di rilevante carattere artistico» ex art. 52, r.d. n. 25237 del 1925, cit.

## **Prestazione professionale**

2) Il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1909, n. 364 (ora d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali), ed in particolare gli edifici rientranti nella nozione di beni culturali.

Sono beni culturali «le cose immobili ... appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» (art. 10, co. I, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

«Sono altresì beni culturali» «quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13:

a) le cose immobili ... che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante»,

«appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1», e quindi in definitiva appartenenti a società o a privati;

«... d) le cose immobili ..., a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose» (art. 10, co. III, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Fra le cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (di cui al co. 1 e al co. 3, lett. a) sono comprese: «a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; ... f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale» (art. 10, co. IV, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Infine, sono beni culturali anche una serie di beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, «in quanto oggetto di specifiche disposizioni» nel titolo I della Parte seconda del d.lgs. 42 del 2004, cit., e in particolare: «a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; ... c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; ... e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37; ... h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65; i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2» (art. 11 d.lgs. 42 del 2004, cit.).

## **Professionista competente**

Architetto (ingegnere per la sola "parte tecnica")

## **Riferimento legislativo**

- r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52, co. II
- l. 20 giugno 1909, n. 364 (ora d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 10 ss.)
- d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi abrogato)
- art. 117, co. II, lett. s), Cost.

## **Giurisprudenza**

NOZIONE DI BENE CULTURALE

Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6343, secondo cui – in base al t.u. 29 ottobre 1999, n. 490 – «la qualificazione di astratta ascrivibilità tra i beni soggetti a vincolo già di per sé comport(a) la sottoposizione – ancorché non definitiva e salva verifica – al vincolo stesso; ciò al fine di non pregiudicare beni pubblici (o appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro), potenzialmente anche di rilevante pregio, che, solo per non essere stati inclusi negli elenchi da sottoporre al vaglio ministeriale, potrebbero, altrimenti, subire un danno considerevole anche legato, per ciò che qui interessa, a tecniche di restauro e recupero non appropriate» (oggi, tale orientamento giurisprudenziale ha trovato conferma nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: v. art. 12 co. I).

Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4141, secondo cui è di interesse archeologico un'area che «rappresenta uno degli esempi meglio conservati di lettura della maglia centuriale di età romana, ovvero sia della ripartizione agraria del territorio in centurie delimitate da assi, di cui i principali sono il *cardo maximus* e il *decumanus maximus*».

Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 38666, secondo cui «pacificamente le mura romane (...) rientrano tra i beni culturali tutelati dalla legge (art. 2, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 490/1999 ed ora art. 10 d.lgs. n. 42/2004)».

T.R.G.A. Trentino, Bolzano, 12 settembre 2006, n. 355, secondo cui la casa di abitazione dell'inventore della macchina da scrivere «riveste l'interesse storico che giustifica la sua sottoposizione a vincolo storico-artistico».

T.A.R. Sicilia, sez. I di Palermo, 23 giugno 1999, n. 1289, secondo cui «è legittimo il provvedimento che dichiara l'interesse storico-artistico del territorio adiacente un complesso monumentale motivato dalla necessità di tutelare non solo il bene monumentale in sé, inteso come manufatto d'interesse storico-artistico, ma anche, con idonee misure di salvaguardia, l'habitat circostante in considerazione del carattere d'insieme inscindibile che assume la struttura nel rapporto con i terreni circostanti, i quali nel tempo ne hanno rappresentato "cornice e pertinenza"»: si parla in questo caso di "vincolo indiretto", che riguarda quei beni le cui modifiche comporterebbero pregiudizio al bene tutelato in via diretta (v. anche Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2003, n. 6344, secondo cui «il vincolo indiretto ... si giustifica per la relazione particolare che vi è, tra il bene che si intende vincolare in via indiretta, e quello di interesse archeologico che con il primo si trova in relazione funzionale, per ragioni di veduta, di vicinanza o di contiguità»).

RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI NEL DISCIPLINARE I «LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO»

Corte Costituzionale 1 agosto 2008, n. 322, secondo cui: 1) la disciplina di tali lavori rientra nella competenza esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, co. II, lett. s) Cost.; 2) in particolare, rientra nella competenza esclusiva dello Stato la «verifica preventiva dell'interesse archeologico, inerente a "contratti relativi alla tutela dei beni culturali"».

§ § §

### **Prestazione professionale**

3) Il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (ora d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali), ed in particolare gli edifici rientranti nella nozione di **beni paesaggistici**.

Sono beni paesaggistici: «a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136» («a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze») e dichiarati, secondo l'apposito procedimento, «di notevole interesse pubblico»; «b) le aree indicate all'articolo 142» (ovvero «tutelate per legge», e in particolare: «a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice»); «c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici» (art. 134, d. lgs. 42 del 2004, cit.).

### **Professionista competente**

Architetto (ingegnere per la sola "parte tecnica")

### **Riferimento legislativo**

- r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52, co. II
- l. 20 giugno 1909, n. 364 (ora d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, artt. 134 ss.)

### **Giurisprudenza**

NOZIONE DI BENE PAESAGGISTICO

Cassazione penale, sez. III, 16 febbraio 2006, n. 11128, secondo cui «in tema di tutela del paesaggio, l'autorizzazione preventiva dell'autorità preposta alla tutela del vincolo è necessaria anche per i lavori da eseguirsi nel sottosuolo delle aree qualificate quali beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42» (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto necessaria la preventiva autorizzazione per la realizzazione di un garage interrato, escludendo che rilevasse in proposito la natura pertinenziale dell'opera, in applicazione del principio per cui il vincolo paesaggistico si estende al sottosuolo di area considerata bene paesaggistico).

§ § §

### **Prestazione professionale**

4) Opere di edilizia civile (che non presentano rilevante carattere artistico), i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative

### **Professionista competente**

Ingegnere e architetto

### **Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52, co. I

§ § §

### **Prestazione professionale**

5) Opere di impiantistica

### **Professionista competente**

Ingegnere e architetto

### **Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, artt. 51 e 52

### **Giurisprudenza**

NOZIONE DI "IMPIANTISTICA"

V. Parere studio legale Cavallo Perin 16 maggio 2008

Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Piemonte, sez. I, 17 febbraio 2004, n. 261; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-ter, 4 marzo 2003, n. 1698), la nozione di opere di «edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I, r.d. 2537 del 1925, cit., ricomprende solo la realizzazione di opere murarie (realizzazione di edifici).

In particolare non vi rientrano le seguenti opere riconducibili alla nozione di "impianti": piazzali da adibire a parcheggi (T.A.R. Valle D'Aosta, 17 dicembre 1993, n. 147); impianti di illuminazione esterna (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 14 febbraio 1995, n. 360, ma *contra* T.A.R. Basilicata, Potenza, sent. 3 aprile 2006, n. 161, su cui vd. infra); opere viarie e fognarie (T.A.R. Toscana, sez. I, 17 aprile 2001, n. 718); ampliamento di cimiteri (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2938); impianti di compostaggio per RSU e impianti per il trattamento di RSU pericolosi (Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4808); opere idrauliche (Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1998, n. 416); impianti della rete idrica (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 agosto 1998, n. 2751); impianti di ventilazione ed opere di risanamento dei sotterranei di cimiteri (T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 261 del 2004, cit.); progettazione di sistemi di sorveglianza per siti industriali (T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 9 giugno 2004, n. 969, annullata però in appello da C.G.A.R. Sicilia, 21 gennaio 2005, n. 9, secondo cui, «a ben vedere, il vero oggetto dell'appalto *de quo* consiste nella fornitura ed installazione di apparati caratterizzati da sofisticata tecnologia e non già nella realizzazione di un impianto (...). In altri

termini, il “sistema” di videosorveglianza oggetto dell’appalto consiste in un montaggio di telecamere ed altre apparecchiature e strumentazioni, per le quali può venire in evidenza la costruzione di tutte le opere murarie necessarie che ben può rientrare nella competenza professionale dell’architetto, ma non anche il concetto di “applicazione della fisica”, presente, invece, nella progettazione e realizzazione di apparati industriali e che, a norma del richiamato art. 51 del regolamento del 1925, determina la competenza esclusiva dell’ingegnere»).

Tale giurisprudenza considera l’impiantistica come oggetto autonomo e distinto dall’opera muraria nel suo complesso, con conseguente affermazione della competenza dei soli ingegneri, poiché le opere indicate vengono classificate tra le applicazioni dell’industria o – più frequentemente – della fisica (v. *infra*, tra le competenze degli ingegneri), essendo basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell’elettromagnetismo.

Si distingue però tra «impianti posti a diretto servizio di singoli fabbricati» e «impianti a servizio dell’abitato nel suo insieme» (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538): la prima tipologia di impianti è di competenza anche degli architetti (ma v. le attività di adeguamento degli impianti in base alla l. n. 46 del 1990, cit. che non possono essere svolte da architetti secondo T.A.R. Lazio Roma, sez. III-ter, sent. n. 1698 del 2003, cit. cui si contrappone T.A.R. Valle d’Aosta, 20 luglio 2000, n. 141), mentre la seconda tipologia è dei soli ingegneri.

Secondo T.A.R. Calabria, sez. II di Catanzaro, 9 aprile 2008, n. 354, le «opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica» rientrano nell’alveo delle opere di ingegneria idraulica (e non in quello di “opere di edilizia civile), e sono pertanto riservate alla competenza dei soli ingegneri.

Si veda però anche T.A.R. Basilicata, Potenza, sent. n. 161 del 2006, cit., secondo cui «la vigente normativa non prevede alcun divieto per l’architetto di progettare un impianto di illuminazione pubblica», e altresì «la progettazione dell’arredo urbano (è) attività sicuramente ricompresa tra le competenze dell’architetto», nonché T.A.R. Valle D’Aosta, 13 marzo 2008, n. 31, secondo cui «è senza dubbio vero che la competenza degli architetti per le opere di edilizia civile si estende agli interventi accessori e complementari – come l’impiantistica – anche se implicanti applicazione della fisica», fermo restando che, quando un intervento riguardi «la realizzazione del solo impianto termico» di un edificio «che viene progettato e realizzato autonomamente rispetto ad un edificio già esistente», «tale impianto non può essere definito come intervento accessorio e complementare alla realizzazione di una “opera di edilizia civile”», «il rapporto di accessorietà e complementarietà non può infatti prescindere da una contestualità sotto il profilo temporale», e pertanto la realizzazione di tale impianto è legittimamente riservata ad ingegneri e periti industriali, con esclusione degli architetti (nella fattispecie, si trattava dell’«affidamento di un incarico concernente la progettazione preliminare/esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con riguardo ad un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda»).

È invece diverso l’orientamento del giudice ordinario che adotta un’interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie ove si afferma senz’altro la competenza (anche) degli architetti in materia di impianti (da ultimo, Cassazione, sez. II, 29 marzo 2000, n. 3814, secondo cui la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti; *adde* Cassazione, sez. II, 5 novembre 1992, n. 11994).

§ § §

### **Prestazione professionale**

6) Rilievi topografici, indagini geognostiche, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché piano della sicurezza e di coordinamento relativamente ai lavori di riqualificazione di strada provinciale mediante allargamento per un tratto di circa 5 km, con rifacimento integrale di opere d’arte (ponti progettati per carichi di 1<sup>a</sup> categoria).

### **Professionista competente**

Ingegnere e architetto

### **Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. b)

### **Giurisprudenza**

T.A.R. Lombardia, sez. I di Brescia, 23 luglio 2007, n. 630.

§ § §

### **Prestazione professionale**

7) Progettazione lavori di sistemazione giardini, posa di arredo urbano, pavimentazione viali e sistemazione del verde.

### **Professionista competente**

Ingegnere e architetto

### **Riferimento legislativo**

l. 7 gennaio 1976, n. 3, art. 2 co. I, lett. d) e v)

### **Giurisprudenza**

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5396, secondo cui è legittimo escludere i dottori agronomi da bandi di progettazione ove «la componente tecnica riferibile ad attività specifiche del contenuto professionale proprio dell'opera degli ingegneri e degli architetti risult(i) presente in modo rilevante», in particolare se si tratta «di sistemare l'arredo urbano e la pavimentazione di giardini e viali in un contesto di rilevante pregio ambientale, nel centro» di un Comune.

T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 7 marzo 2007, n. 734, secondo cui il collaudo di lavori di parco urbano esula dalla competenza del dottore agronomo laddove l'opera sia costruita con cemento armato, poiché la competenza di questi a collaudare opere in cemento armato è ammessa solo per le costruzioni rurali.

§ § §

### **Prestazione professionale**

8) Attività di pianificazione urbanistica

### **Professionista competente**

Ingegnere e architetto, pianificatore, paesaggista, dottore agronomo e dottore forestale

### **Riferimento legislativo**

- r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52, co. I
- d.p.r. 5 giugno 2001, n. 328, artt. 11, 16, 46
- l. 10 febbraio 1992, n. 152, art. 2

### **Giurisprudenza**

Prima del riordino dell'albo (2001)

T.A.R. Veneto, sez. I, 15 febbraio 1993, n. 213, secondo cui: 1) il fatto che negli artt. 51 e 52 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 non si facesse esplicito riferimento alla pianificazione urbanistica, doveva ritenersi irrilevante ai fini dell'attribuzione della relativa competenza professionale ad ingegneri ed architetti, atteso che, ben prima della emersione di un'autonoma materia o disciplina urbanistica, tale attribuzione era del tutto pacifica e incontrovertita; 2) fino all'istituzione per legge dell'albo degli urbanisti, essi avrebbero potuto, all'interno di strutture e uffici tecnici di comuni e altri enti, collaborare alla stesura di piani urbanistici e accedere allo specifico «albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale», istituito presso l'allora ministero dei lavori pubblici dalla l. 2 aprile 1968 n. 507, senza però poter redigere piani urbanistici quali liberi professionisti, perché così facendo essi avrebbero inciso sulle competenze riservate agli ingegneri e agli architetti (e in parte agli agronomi) e, in via più remota, sull'interesse della collettività ad avvalersi di professionisti passati attraverso un vaglio abilitativo.

Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 1996, n. 1087, secondo cui l'attività di pianificazione urbanistica poteva essere svolta anche dai laureati in urbanistica, ancorché tale professionalità non fosse consacrata in un apposito albo.

T.R.G.A. Trentino, Trento, 30 dicembre 1996, n. 510, secondo cui, al contrario, «non compete agli urbanisti la redazione di piani urbanistici ed essi, fin quando non sarà istituito per legge l'albo professionale, potranno solo collaborare alla stesura dei detti piani, all'interno degli uffici comunali o di altri enti».

#### DOPO IL RIORDINO DELL'ALBO (2001)

A seguito del d.p.r. 5 giugno 2001, n. 328, artt. 11 ss., l'attività di pianificazione urbanistica è riservata ai seguenti professionisti: a) architetti (art. 16, co. I); b) pianificatori (art. 16, co. II); c) paesaggisti (art. 16, co. III); d) ingegneri (art. 46, co. I); e) dottori agronomi e dottori forestali (art. 11, co. I, e l. 10 febbraio 1992, n. 152, art. 2). Resta pertanto esclusa la competenza dei geometri in materia di pianificazione urbanistica (su questo, v. anche più avanti, in materia di competenze dei geometri, Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4620).

Secondo Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2178 è legittima «l'elencazione, compiuta all'art. 16 del decreto [328 del 2001, cit.], delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo del nuovo "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori"», dal momento che tale elencazione non innova «la materia delle attività riservate o consentite alla professione *de qua* (in via esclusiva od unitamente ad altre), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche». Tale elencazione, inoltre, che discende dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4, è inoltre rispettosa anche «del riparto di competenze di cui alla legge costituzionale n. 3/2001».

Secondo Cons. Stato, sez. II, parere 19 gennaio 2005, n. 797, «non è illegittimo l'affidamento dell'incarico di elaborare uno strumento urbanistico a un professionista laureato in urbanistica (ora pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), perché anche dopo il d.p.r. 5 giugno 2001 n. 328 l'esercizio di tale attività professionale continua ad essere libero, e non subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali».

Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4383, secondo cui «la progettazione dei piani territoriali rientra sì nella competenza dei dottori agronomi e forestali, ma non nella loro competenza esclusiva, ben potendo detto tipo di progettazione essere affidata ad altre categorie di professionisti, quali ingegneri, architetti e urbanisti».

§ § §

#### **Prestazione professionale**

9) Redazione del "tipo di frazionamento" nonché effettuazione delle visure catastali e delle pratiche D.O.C.F.A. (Documenti Catasto Fabbricati), in relazione all'accatastamento di un tratto di strada regionale

#### **Professionista competente**

Architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra

#### **Riferimento legislativo**

r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 57, come modificato dagli artt. 5 e 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, e dall'art. 5 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 650

#### **Giurisprudenza**

T.A.R. Valle D'Aosta, 13 marzo 2008, n. 30, secondo cui anche gli architetti sono competenti per lo svolgimento di tale prestazione perché - «in assenza di un esplicito richiamo ai criteri generali sulla competenza degli architetti e degli ingegneri, dettati dagli articoli 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 - non vi sono spunti per ritenere che il legislatore abbia inteso sottoporre la competenza degli architetti in questa specifica materia ad un limite implicito consistente nel collegamento funzionale dell'attività di redazione dei tipi di frazionamento o dei tipi mappali con una delle materie attribuite alla competenza generale di tale categoria professionale (opere di edilizia civile, rilievi geometrici e operazioni di estimo)».

§ § §

### **Prestazione professionale**

10) Il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie. Il progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione.

### **Professionista competente**

Ingegnere

### **Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51

### **Giurisprudenza**

T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 26 aprile 2007, n. 457, secondo cui le opere esclusivamente stradali, non connesse con l'edilizia civile (= all'esterno di centro urbano) sono di competenza degli ingegneri, «stante il divieto normativo imposto agli architetti di elaborare progettazioni di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile» (nella fattispecie, si trattava di una rotatoria, con circa 1000 mq. di superfici viarie, e 500 mq. di pertinenze stradali, all'esterno di un centro urbano). In ragione di una «interpretazione sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 e pacificamente accolta nella giurisprudenza di seconde cure», «la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538)». Secondo tali ultime sentenze del Consiglio di Stato sono di esclusiva competenza degli ingegneri «la verifica della portata sia attuale che futura delle sorgenti» di un acquedotto «al fine di un loro eventuale riutilizzo per la rete idrica» di città limitrofa; «l'esecuzione di strade ed opere igieniche le quali non siano direttamente connesse con singoli fabbricati»; «l'esecuzione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione a servizio dell'abitato in genere» (rientrano invece nella competenza dell'architetto progettista «gli impianti igienici strettamente connessi con i singoli fabbricati»).

T.A.R. Toscana, 29 novembre 2007, n. 4387, secondo cui i lavori «di viabilità provinciale» sono di competenza esclusiva degli ingegneri.

V. anche Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, deliberazione 26 settembre 2001, n. 313, secondo cui «è conforme al disposto dell'articolo 51 del R.D. 2537/1925, laddove individua determinati lavori di esclusiva competenza degli ingegneri, escludere gli architetti dall'affidamento di incarichi di progettazione di interventi per il risanamento della viabilità provinciale nel quale sono richieste anche opere di carattere idraulico».

§ § §

### **Prestazione professionale**

11) Il progetto, la condotta e la stima relativi alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica.

### **Professionista competente**

Ingegnere

### **Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51

§ § §

### **Prestazione professionale**

12) I rilievi geometrici.

### **Professionista competente**

Ingegnere

### **Riferimento legislativo**



r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51

§ § §

**Prestazione professionale**

13) Le operazioni di estimo.

**Professionista competente**

Ingegnere

**Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51

§ § §

**Prestazione professionale**

14) Fognature e strade di non modesto rilievo.

**Professionista competente**

Ingegnere

**Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51

**Giurisprudenza**

Cons. Stato, n. 92 del 1990, cit., secondo cui tali opere, non essendo considerabili di edilizia civile, non formano oggetto della professione di architetto.

§ § §

**Prestazione professionale**

15) Progettazione di opere cimiteriali

**Professionista competente**

Ingegnere

**Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51

**Giurisprudenza**

Cons. Stato, n. 2938 del 2000, cit., secondo cui che la progettazione di opere cimiteriali rientra nella nozione di opera igienico sanitaria.

T.A.R. Piemonte, I sez., sent. 261 del 2004, cit. (in un caso relativo alla progettazione di “impianti di ventilazione” nei sotterranei di cimitero monumentale, ritenuti “applicazioni della fisica” ex art. 51 r.d. 2537 del 1925, cit., e pertanto riservati agli ingegneri).

T.R.G.A. Trentino, Trento, sent. n. 94 del 2005, T.A.R. Campania, V sez., sentt. n. 226, 227, 228 e 229 del 2004, T.A.R. Piemonte, sent. n. 2017 del 2002 hanno deciso ricorsi ove si sosteneva anche l’illegittimità della redazione di progetti relativi ad opere cimiteriali da parte di architetti, ma i relativi motivi sono stati ritenuti assorbiti dall’accoglimento di altri motivi e quindi le indicate sentenze non si pronunciano sul punto.

§ § §

**Prestazione professionale**

16) Le opere idrauliche.

**Professionista competente**

Ingegnere

**Riferimento legislativo**

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51

**Giurisprudenza**

Cons. Stato, n. 2938 del 2000, cit., e n. 416 del 1998, cit.

§ § §

**Prestazione professionale**

17) Valutazione di compatibilità idraulica.

**Professionista competente**

Ingegnere idraulico e geologo

**Giurisprudenza**

T.A.R. Veneto, sez. I, 17 maggio 2007, n. 1500, secondo cui la scelta se avvalersi, in concreto, del geologo dovrà essere fatta dal Comune «in considerazione dell'esigenza di acclarare le caratteristiche dei luoghi qual(i) esse emergono ad un primo esame, ovvero su segnalazione dell'ingegnere incaricato», quando «l'apporto delle sue competenze specifiche risulti necessario o utile per la più adeguata redazione delle menzionate valutazioni».

§ § §

**Prestazione professionale**

18) Operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. a)

§ § §

**Prestazione professionale**

19) Operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. b)

§ § §

**Prestazione professionale**

20) Misura e divisione di fondi rustici.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. c)

§ § §

**Prestazione professionale**

21) Misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. d)

§ § §

**Prestazione professionale**

22) Stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. e), il quale precisa che «è fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche dei dottori in scienze agrarie»

§ § §

**Prestazione professionale**

23) Stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. f).

§ § §

**Prestazione professionale**

24) Stima dei danni prodotti dagli incendi.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. f).

§ § §

**Prestazione professionale**

25) Stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. g), il quale precisa che «è fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche dei dottori in scienze agrarie»

§ § §

**Prestazione professionale**

26) Funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. h).

§ § §

**Prestazione professionale**

27) Curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. i).

§ § §

**Prestazione professionale**

28) Assistenza nei contratti agrari.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. i).

§ § §

**Prestazione professionale**

29) Progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.

## **Professionista competente**

Geometra

### **Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. l).

### **Giurisprudenza**

Cons. Stato, sez. IV, n. 4620 del 2001, secondo cui: 1) un piano di lottizzazione richiede una visione di insieme che pone problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del geometra», «anche se si limita l'attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale: pertanto, «resta preclusa al Geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio»; 2) le competenze professionali del geometra in materia edilizia «non possono che restare limitate alle specifiche previsioni normative, che non implicano alcuna possibilità di estensione, anche in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva».

Cassazione, sez. II, 29 novembre 2000, n. 15327 e 9 maggio 2000, n. 5873, secondo cui il progetto di una casa per civile abitazione esula dalle competenze dei geometri.

Cassazione, sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365 (relativa alla realizzazione di un fabbricato, che comportava l'uso di cemento armato e non rientrava nelle fattispecie in cui è eccezionalmente consentito al geometra l'uso dello stesso).

Cassazione, sez. II, 4 gennaio 1995, n. 125 (relativa alla realizzazione di un villaggio turistico residenziale, per la quale è stata esclusa la competenza del geometra).

Cassazione penale, sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147, secondo cui risponde del reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione e alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto è controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere. Al fine di valutare l'entità dell'opera il giudice dovrà tenere conto sia delle dimensioni sia della complessità oltre che dell'importo economico. Non necessariamente dovrà trattarsi di un'unica unità abitativa, ma non potrà certamente rientrare tra le competenze del geometra la progettazione di cubature utili ad edifici con una pluralità di appartamenti.

§ § §

## **Prestazione professionale**

30) Progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione.

## **Professionista competente**

Geometra

### **Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. l).

### **Giurisprudenza**

T.A.R. Lombardia, sez. I di Brescia, n. 630 del 2007, cit., secondo cui, «per comprendere se l'opera possa rientrare o meno nelle competenze istituzionali dei geometri occorre esaminare la stessa nel suo complesso e non secondo la visione atomistica che analizza solo le sue singole componenti».

§ § §

## **Prestazione professionale**

31) Progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

### **Professionista competente**

Geometra

### **Riferimento legislativo**

- r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m)
- l. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2

### **Giurisprudenza**

NOZIONE DI «MODESTA COSTRUZIONE CIVILE»

Cassazione, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12486; Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208; nonché Cassazione penale, sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125 (dalle quali si ricava che resta attuale il discrimine di "modesta costruzione", poiché la l. 1086 del 1971, cit., non ha ampliato le competenze dei geometri).

Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 199; Cassazione, sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157; Cassazione, sez. II, 17 marzo 2004, n. 5428, secondo cui «per accertare se una costruzione sia da considerare modesta (...) il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico-qualitativo».

Invece secondo Cassazione, sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5203 al fine di valutare se un'opera sia da considerare modesta: 1) è legittimo tenere conto del costo dell'opera oggetto di progettazione; 2) occorre tenere conto anche della «delicatezza dei problemi tecnici relativi alla progettazione di un'infrastruttura reticolare e connessi all'interferenza di altri impianti pure a rete (illuminazione, cavi telefonici, ecc.) ed alla sostituzione e/o recupero dell'impianto preesistente»; 3) «quanto alla valutazione della importanza delle opere oggetto di progettazione e della esistenza o no di problemi tecnici rilevanti, si tratta di accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione»; 4) ove un contratto di prestazione d'opera professionale sia stipulato in modo inscindibile con un collegio di ingegneri e geometri, ma tale contratto esuli dalla competenza professionale dei geometri, il contratto è integralmente e non solo parzialmente nullo, con conseguente insussistenza del diritto al compenso anche per gli ingegneri.

Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25, secondo cui «parte della giurisprudenza si è attestata sulla soglia di 5000 mc».

Cassazione penale, sent. n. 10125 del 1996, cit. (che ha ritenuto di non modesta entità un edificio per civile abitazione costituito da un piano interrato, due fuori terra e un solaio).

### **USO DEL CEMENTO ARMATO**

Parte della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2004, n. 6004; Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348; Cass. pen., sent. n. 1147 del 1995, cit.) ritiene che sia consentito ai geometri l'uso del cemento armato per "modeste" costruzioni purchè rientrino sotto il profilo tecnico-qualitativo, per i problemi tecnici che implicano, nella loro preparazione professionale. Inoltre non devono comportare pericolo per l'incolumità delle persone (in particolare, Cass. pen., n. 1147 del 1995, cit., precisa che il consentito uso del cemento armato da parte dei geometri ha carattere eccezionale, ammettendolo però anche nel caso di modeste costruzioni civili).

Altra parte della giurisprudenza (Cassazione, sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028; Cassazione, sez. II, 05 novembre 2004, n. 21185; Cassazione, sent. n. 5873 del 2000, cit.; Cassazione, sez. II, 02 aprile 1997, n. 2861; Cassazione, sent. n. 125 del 1995, cit.) pone un divieto assoluto ai geometri dell'uso del cemento armato per costruzioni civili, demandando tale materia alla competenza degli ingegneri e architetti.

§ § §

## **Prestazione professionale**

32) Misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m).

### **Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. n)

§ § §

**Prestazione professionale**

33) Misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. o)

§ § §

**Prestazione professionale**

34) Funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. p)

§ § §

**Prestazione professionale**

35) Mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

**Professionista competente**

Geometra

**Riferimento legislativo**

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. q)